COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

52.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804);

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202) . 584

PRESIDENTE 584, 589

ALINI 588

ANSELMI TINA, *Relatore* 584

CAMBA 588

GRAMEGNA 585, 586

PAZZAGLIA 588

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 585, 586, 587

SGARBI BOMPANI LUCIANA 587

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e sul riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (3683) 589

PRESIDENTE 589, 593

BORRA, *Relatore* 590

CAMBA 593

GRAMEGNA 593

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 593

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BANFI ed altri: Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3524) 593

PRESIDENTE 593

BORRA, *Relatore* 593

GRAMEGNA 594

MANCINI VINCENZO 594

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 594

ZAFFANELLA 594

Votazione segreta:

PRESIDENTE 594

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (3352);

PAG.

MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392);

DURAND DE LA PENNE: Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (759);

BELCI ed altri: Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (987);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376);

BALLARIN ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (2502) 594

PRESIDENTE 594, 601, 603, 604, 605, 607
AZIMONTI 602
BALLARIN 601
BIANCHI FORTUNATO 605
BOFFARDI INES, *Relatore* 595
GRAMEGNA 602, 605, 607
MALFATTI 603, 604, 606
MANCINI VINCENZO 602, 605, 606
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 604, 605
SULOTTO 603

La seduta comincia alle 9,45.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri n. 359, Novella ed altri n. 795, Storti ed altri n. 804, Polotti ed altri n. 981, Bonomi ed altri n. 1992, Sgarbi Bompani Luciana ed altri n. 2054, Anselmi Tina ed altri n. 2201, Anselmi Tina ed altri n. 2202 per le modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido e per la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici esercenti attività commerciali e alle lavoratrici artigiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri n. 359, Novella ed altri n. 759, Storti ed altri n. 804, Polotti ed altri n. 981, Bonomi ed altri n. 1992, Sgarbi Bompani Luciana ed altri n. 2054, Anselmi Tina ed altri n. 2201, Anselmi Tina ed altri n. 2202 per le modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido e per la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici esercenti attività commerciali e alle lavoratrici artigiane.

Come i colleghi ricorderanno, si è conclusa la discussione sulle linee generali sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Sullo stesso testo, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio, in data 11 novembre 1971, delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul nuovo testo delle proposte di legge, quale risulta elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 3 novembre 1971, limitatamente all'accoglimento delle seguenti innovazioni nella legislazione in atto in materia di tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri: 1) parificazione del trattamento economico (80 per cento della retribuzione) per tutte le lavoratrici durante l'astensione obbligatoria dal lavoro; 2) concessione dal 1° gennaio 1973 di una indennità (30 per cento della retribuzione) durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro; 3) concessione dal 1° luglio 1972 alle lavoratrici autonome di un assegno di natalità di lire 50 mila. Il parere favorevole è, altresì, subordinato alle seguenti condizioni: *a*) che, a copertura dell'onere relativo alla parificazione del trattamento economico ed alla concessione della indennità durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro (valutato in circa 45 miliardi di lire annue), si provveda con un apporto di 25 miliardi annui a carico della cassa unica assegni familiari e, per la differenza, a carico degli enti di malattia; *b*) che, a fronte della maggiore spesa conseguente alla corresponsione dell'assegno di natalità (valutata in lire 4 miliardi annue e, quindi, in soli due miliardi per il prossimo esercizio finanziario), sia richiamata una corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1972 (capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) ».

ANSELMI TIMA, *Relatore*. Innanzitutto desidero ringraziare i colleghi di tutte le parti politiche per il consenso che hanno dato al testo elaborato dal Comitato ristretto.

Per quanto riguarda l'articolato, a mio avviso un solo punto rimane ancora in discussione: e cioè quello relativo agli organi competenti per il controllo. Dobbiamo vedere se

si possa trovare una soluzione che garantisca una maggiore efficienza di intervento. La stessa collega Luciana Sgarbi Bompani aveva già sollevato questo problema: credo, quindi, sia opportuno che lei stessa presenti un emendamento a questo riguardo.

La copertura finanziaria è stata garantita dal parere espresso ieri dalla Commissione bilancio, con alcune modifiche, però, sulle quali dovremo dare una nostra valutazione. In sostanza, queste modifiche restringono lo accoglimento di certe esigenze che erano state prospettate nel testo unificato, ma permettono ugualmente di pervenire all'approvazione del provvedimento.

GRAMEGNA. Già abbiamo dichiarato in precedenza che i punti sui quali intendevamo in particolar modo soffermare il dibattito sarebbero stati ripresi in occasione della discussione dei singoli articoli; oggi non facciamo altro che ribadire tale affermazione.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione bilancio, debbo subito dichiarare che non ci sodisfa. Noi comunisti non possiamo condividere la decisione assunta in relazione alla fonte dei finanziamenti e vediamo anche che, ai sensi del parere espresso, alcuni equilibri della legge vengono profondamente modificati. Non possiamo assolutamente accettare che un provvedimento di carattere sociale, come questo, venga ancora una volta finanziato con fondi che i lavoratori hanno accantonato per uno scopo diverso ben stabilito. Il fatto di aver sottratto 25 miliardi alla cassa assegni familiari, il fatto che si pongono a carico dell'INAM 18 miliardi di lire, sono elementi che dovrebbero suscitare riprovazione da parte di tutti i membri di questa Commissione.

Mi risulta che vi sono proposte di legge intese ad elevare gli assegni familiari ai lavoratori agricoli dipendenti, ma io mi domando quale credibilità potranno avere quei provvedimenti quando si continuano a togliere somme considerevoli alla cassa assegni familiari. E non è la prima volta che si attinge a questa cassa per coprire diverse esigenze: e non parlo dei 50 miliardi presi alla Previdenza sociale per finanziare nuovi centri siderurgici, né dei tempi lontani quando, per finanziare opere trionfalistiche e di guerra in Africa, si presero altri soldi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Praticamente, si dà ai lavoratori con una mano quello che si toglie con l'altra.

Inoltre, il fatto che nel parere non si sia voluto tener conto della necessità della mutualizzazione degli oneri derivanti dalle due ore giornaliere di riposo per le lavoratrici madri, e praticamente che non si siano rispettate le conclusioni cui era giunto il Comitato ristretto in ordine agli oneri che dovevano essere a carico dei datori di lavoro, sono elementi che ci preoccupano seriamente e su cui gradiremmo l'opinione del Governo.

Concludendo, il mio gruppo presenterà emendamenti ai vari articoli tenendo conto dei problemi e delle questioni sorte nel corso della discussione sulle linee generali.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Ministero del lavoro credo abbia collaborato in tutti i modi possibili, tecnici e politici, all'elaborazione del testo del Comitato ristretto. La onorevole Luciana Sgarbi Bompani può confermare che questa collaborazione è avvenuta.

D'altra parte, la portata del testo del provvedimento è andata via via allargandosi, anche se si trattava di un allargamento pienamente giustificato da particolari esigenze di ordine sociale. E il Ministero del lavoro a questo riguardo ha sempre affermato che occorreva attendere la indicazione della copertura finanziaria.

Il parere espresso ieri dalla Commissione bilancio modifica la copertura finanziaria, ma non modifica sostanzialmente il quadro della legge; sono fatti salvi tutti gli istituti previsti nel testo del Comitato ristretto, pur se con il differimento della decorrenza al 1° gennaio 1973 e con la riduzione della misura prevista per l'indennità di natalità da lire 100 mila a lire 50 mila. Per altro, capisco che il punto più delicato è rappresentato dalla mancata mutualizzazione delle due ore di permesso.

GRAMEGNA. Con la mancata mutualizzazione, esse rendono più caro il costo del lavoro e portano al licenziamento delle lavoratrici.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per quanto riguarda tutte le altre provvidenze, non ci sono variazioni, anche se la mancata distribuzione del carico su tutta l'area degli imprenditori delle varie categorie potrebbe essere rischiosa.

La considerazione che è doveroso fare riguarda ciò che, sostanzialmente, queste modifiche sono state fatte proprio per non gravare sulla produzione, nell'attuale momento di particolare situazione economica; i piccoli

e medi imprenditori e gli artigiani, infatti, mal sopporterebbero un aggravamento dei loro oneri. Quando la situazione si sarà normalizzata, è chiaro che si potrà procedere anche alla modifica delle aliquote.

Debbo ricordare, inoltre, che in sede di Commissione bilancio il rappresentante del Ministero del lavoro ha manifestato riserve circa l'indicazione del gettito più ampio da parte della cassa assegni familiari; il Ministero del lavoro, infatti, non ritiene che questa sia la politica migliore, ma preferisce accettare la copertura che viene indicata per non affossare completamente il provvedimento, che ha già sollevato tanta attesa.

Appunto per questo, sempre in sede di Commissione bilancio, il rappresentante del Ministero del lavoro ha accettato il voto favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione stessa; debbo anzi qui ricordare che a votare contro il parere proposto è stato un democristiano, mentre altri parlamentari presenti hanno fatto riserve, ma non mi risulta che abbiano votato contro.

Questo riferisco non per polemica ma per doverosa cronaca e informazione politica, verificabile con gli atti della Commissione.

GRAMEGNA. Ha voluto esprimere disaccordo e perplessità, ma forse il democristiano che ha votato contro non voleva la legge. Forse sono i democristiani che non vogliono la legge!

Questo per rispondere a quanto ha scritto la senatrice Falcucci sul giornale *Il Popolo*, che cioè sono i comunisti che non vogliono la legge.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le riserve su questo finanziamento non sono venute da una sola parte; il voto contrario è stato espresso da un deputato democristiano. Quali fossero le sue intenzioni, non so.

Sulla fonte di finanziamento a carico dell'INAM, il Ministero del lavoro ha fatto una riserva anche per le condizioni di gestione del bilancio di quell'istituto.

Una prima valutazione è stata dell'ordine di 23 miliardi di lire, una seconda di 18 miliardi; però, nella analisi fatta dal Tesoro, si hanno 17 miliardi per la voce « congedi », e 2.300 milioni per il resto; sommando si giunge ai 20 miliardi di lire cui si fa riferimento indirettamente nel parere della Commissione bilancio. Così, restando fermi i 25 miliardi a carico della cassa assegni familiari, si ha un certo giuoco di qualche miliardo a carico dell'una o dell'altra gestione, anche mantenendo la riserva che ho espressa per la situazione ospedaliera che, per quanto riguarda il credito pregresso, ammonta a cifre che sono drammatiche.

Ciò che ha probabilmente sospinto il Tesoro a dare questa indicazione, a nostro avviso, può essere il proposito espresso di richiamare ai criteri di gestione che sono stati indicati in occasione della riforma sanitaria, non più tardi di una settimana fa, e che sono stati ripetuti dal ministro Mariotti e ribaditi anche in sede di Comitato per la programmazione. Vi è una esplicita normativa secondo la quale questa imputazione di circa 2 miliardi di lire sul bilancio dell'INAM è considerata del tutto straordinaria e transitoria, in correlazione con la presente situazione di crisi economica e di difficoltà finanziarie, in quanto, contemporaneamente dovrebbe essere detto nel testo da approvare che per gli oneri derivanti (ci si riferisce ai miliardi dovuti dall'INAM) si propone di dare mandato al Governo di aumentare l'aliquota a carico della produzione, non appena la congiuntura sarà più favorevole.

Si tratta di un tipo di norma che altre volte abbiamo introdotto, sia pure con riserva, in provvedimenti di natura previdenziale: una cautela, cioè, che consente di intravvedere, se vi sarà una ripresa produttiva, entro quest'anno, la possibilità di ritoccare le aliquote contributive per ricompensare ciò che in questo momento viene imputato a carico dello INAM.

Ho sottolineato prima un nettissimo atteggiamento del Ministero del lavoro. Sottolineo adesso – e questo ci preme davvero – che, in mancanza di altre forme di copertura (non identificate nonostante gli atteggiamenti dialettici avutisi nell'ambito del Governo e tra Comitato ristretto e Commissione bilancio), non c'è che da tirare una conclusione: il Governo ha indicato una copertura, la Commissione bilancio ha approvato, sia pure a maggioranza, quella copertura; siamo quindi nelle condizioni di passare all'esame degli articoli.

Il Governo ritiene a questo punto – anche se, purtroppo, non si verifica quello che chiamo un trasferimento di reddito, bensì si attua un prelievo di risparmio che viene reinvestito in servizi sociali di cui la società ha bisogno – di non poter fare altro che chiedere alla Commissione di voler passare all'esame degli articoli ed approvare la legge.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Vorrei esporre alcune considerazioni in merito alle questioni sollevate dall'onorevole sottosegretario.

La motivazione attraverso la quale il Governo ha sostenuto non essere possibile un aggravio di oneri sui datori di lavoro - e si tratta di un parziale aggravio - risiede nella situazione economica, sfavorevole. È questo un richiamo che viene fatto ancora una volta. Dico ancora una volta, ma non nego che esista una situazione economica sfavorevole.

Della questione in esame, e in particolare di questa legge mi occupo da dieci anni; e ricordo che al termine della precedente legislatura, negli ultimi giorni, quando le due leggi, riguardanti gli asili nido e la riforma del trattamento di maternità sembrava dovessero essere approvate (erano di fronte alla Commissione e si era ottenuta una posizione unitaria, cosa che prima non esisteva) avevo organizzato delle riunioni per esaminare la possibilità di approvazione di questa legge. Fin da allora si disse che i datori di lavoro non erano in grado di assorbire questo aggravio di oneri: lo stesso motivo che si continua a ripetere oggi, anche se nel frattempo le condizioni economiche congiunturali non sono rimaste le stesse.

Per conto nostro, non possiamo accettare un discorso di questo genere, soprattutto perché si tratta di un provvedimento di orientamento sociale, per il quale dovrebbe essere prevista una spesa pubblica diversa da quella che viene ricavata, invece, da un risparmio dei lavoratori. Non possiamo accettare questo ragionamento, anche perché su questo provvedimento si sono registrate convergenze di tutte le parti politiche.

Debbo anche far notare che vari ministri hanno affermato che, per risolvere (almeno in parte) il problema dell'occupazione femminile, si sarebbe dovuta rivedere la questione degli oneri sociali: oggi si sostiene una cosa completamente diversa a proposito dell'ulteriore onere delle due ore di permesso, che in sostanza si lasciano a carico dei singoli datori di lavoro.

Non possiamo essere favorevoli a questo atteggiamento, che mette in pericolo l'occupazione femminile. Inoltre, si tratta di un diritto che potrà essere fatto rispettare soltanto nelle fabbriche che abbiano una certa capacità contrattuale: negli altri casi, difficilmente verrà concesso, e la lavoratrice, piuttosto che essere licenziata, è evidente che rinuncerà al diritto. Neppure su questo punto si è voluto sentire il parere delle organizzazioni sindacali, cosa che abbiamo sempre richiesta; ed è logico che in sede di applicazione di questa legge troveremo una larga opposizione da parte dei sindacati.

Ripeto, quindi, che non ci è possibile accettare il discorso che ci viene fatto a proposito della impossibilità di mutualizzare l'onere delle due ore di permesso, specialmente nell'attuale momento in cui l'occupazione femminile è calata di oltre un milione e mezzo di unità.

A questo riguardo, il Comitato ristretto poteva anche essere interpellato, come è stato fatto per la questione degli asili nido; si sarebbe forse potuto vedere meglio come distribuire all'interno delle singole voci la copertura finanziaria; e si sarebbe potuto trovare un punto di incontro.

Intendo perciò sottolineare che l'atteggiamento del Governo, aggravandone il costo, in sostanza colpisce l'occupazione femminile. Così, viene svuotato di contenuto il provvedimento e viene fatta soltanto della demagogia.

A proposito poi del dimezzamento della indennità di natalità, si potrebbe fare lo stesso discorso: si sarebbe potuto cercare un punto di incontro. Credo che questo si poteva fare, anche perché non so fino a dove arriveremo a dare questo assegno di natalità. È una questione che mi è stata posta: è il caso di vedere, sul piano giuridico, fino a che punto si possa delimitare questo diritto. Si tratta di interrogativi per i quali una consultazione e un incontro non sarebbero stati sprecati, in quanto sarebbero potuti servire a trovare una soluzione.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*: Vi è stata una presenza del Governo in seno al Comitato ristretto, che in verità fui io a richiedere, impedendo che venisse presentata una certa copertura. Ma le alternative erano due: o decidere qualche cosa, nei limiti del possibile, o non decidere niente.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Al Comitato pareri della Commissione bilancio, secondo me, vi era la possibilità di sentire il Comitato ristretto a proposito di tutte le questioni. Non si poteva continuare con quel braccio di ferro tra un ministero e l'altro, o tra alcune persone ed altre.

Voglio ora così concludere. Noi respingiamo nel modo più assoluto l'attuale polemica sulla stampa, che vorrebbe interpretare il nostro atteggiamento come un atteggiamen-

to di coloro che non vogliono queste legge. Il mio parere personale è che la responsabilità ricade sul Governo, che non ha mai voluto entrambe le leggi: ma si è avuta, per quanto riguarda gli asili-nido, la mobilitazione unitaria del paese a livello di associazioni femminili e di associazioni sindacali. Sempre sull'onda d quel movimento e all'interno della Commissione lavoro, abbiamo fatto l'impossibile perché questa legge potesse andare avanti; e dovete dare atto alla nostra parte che in tutti questi mesi noi abbiamo lavorato per questo, accettando, per esempio, la sede legislativa quando non c'era, magari il parere della V Commissione. Pertanto la responsabilità va data a chi di dovere, e quindi al Governo, che in questo ultimo periodo ha impedito che la legge andasse avanti; e ci impedirà di fare quella legge che il Comitato ristretto voleva, che le organizzazioni sindacali volevano, che le organizzazioni dei lavoratori autonomi volevano.

Per quanto riguarda la questione di merito, la onorevole Tina Anselmi, relatore, ha detto: « Vediamo ». Per quanto riguarda gli strumenti di controllo – questione che è rimasta aperta –, debbo dire che, siccome ho avuto occasione di partecipare a un incontro con la regione Emilia-Romagna (presenti tutte le associazioni dei lavoratori autonomi, coltivatori diretti e artigiani di tutti i tipi, nonché gli assessori e i sindaci e altri ancora), effettivamente quell'incontro ha dimostrato che non dobbiamo contraddire la linea cui si riferiva l'onorevole sottosegretario: non possiamo distaccare questo discorso della vigilanza dalla prevenzione, dalla medicina del lavoro, dal discorso generale della riforma sanitaria. Dobbiamo riuscire a superare l'attribuzione agli ispettorati del lavoro di tutte le competenze previste della legge n. 860, perché sappiamo come sia andata a finire. Su tali questioni presenteremo emendamenti che vanno appunto nella direzione che ho annunciato.

CAMBA. Debbo dire che, in merito ai nuovi, più consistenti beneficî previsti dal provvedimento di legge in discussione, che il nostro gruppo non può non essere, in linea di massima, d'accordo, in quanto il provvedimento stesso risponde a fini squisitamente sociali; e ciò anche se le nuove norme sono destinate ad appesantire la situazione delle aziende e degli enti, dove il fenomeno delle madri lavoratrici si presenta con maggiore ampiezza.

Quello che lascia perplessi, e su cui andrebbero avanzate riserve, è il sistema di copertura escogitato per sostenere l'onere che importa il provvedimento.

Può darsi che certe mie osservazioni siano superate dal parere dato dalla Commissione bilancio, comunque tengo a ribadire il punto di vista del nostro gruppo.

Noi liberali siamo convinti dell'opportunità che alle lavoratrici madri venga concesso il diritto ad una indennità giornaliera corrispondente all'80 per cento della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, e al 30 per cento della retribuzione per il periodo di assenza facoltativa dal lavoro, che il provvedimento prevede. Queste indennità dovrebbero essere corrisposte dagli attuali enti erogatori della assistenza malattia, e alla loro copertura si dovrebbe provvedere senza gravare ulteriormente sulla produzione, che in questo difficile momento economico non può sopportare ulteriori appesantimenti del costo del lavoro.

ALINI. Per conto nostro, siamo contrari alla indicazione di copertura della Commissione bilancio, anche perché ci si vuole quasi costringere ad accettare questa tesi.

Non possiamo accettare questo tipo di politica, specalmente per una questione di fondo che interessa molto anche le organizzazioni sndacali: e cioè per il fatto che, in sostanza, la legge verrebbe ad essere finanziata dagli stessi lavoratori (come già in passato è accaduto per altre leggi). Si va, infatti, ad attingere da fondi che rappresentano un risparmio dei lavoratori, che si sarebbe dovuto invece utilizzare per sodisfare altre esigenze sociali.

Molto chiarament dico quindi che noi non vogliamo assumerci la responsabilità di un comportamento del genere.

Giustamente la collega Luciana Sgarbi Bompani ha fatto rilevare che si sarebbe potuto almeno consultare le organizzazioni sindacali su questi indirizzi, anche se ci viene obiettato che si sta discutendo su un testo che è stato preparato assieme a queste organizzazioni.

Anche la riduzione della indennità di natalità ci trova completamente insodisfatti.

Infine, dobbiamo far rilevare che occorre tenere presente, specialmente ai fini dell'inserimento di questo provvedimento nella futura riforma sanitaria, che bisognerà delegare ad organismi competenti i compiti di controllo.

PAZZAGLIA. In sede di discussione generale, ho già fatto notare che il testo elaborato dal Comitato ristretto in sostanza elude

alcune ipotesi che erano invece contenute nella proposta da me presentata.

Il parere espresso dalla Commissione bilancio ci mette in condizioni di particolare difficoltà, poiché ci costringe a ridurre di molto la sostanza del provvedimento. Ora, non è che noi non ritenevamo meritevole di modifica il testo elaborato dal Comitato ristretto, ma effettivamente queste modifiche ci lasciano molto perplessi.

Tali limitazioni, inoltre, non ci consentono di dare una direttiva organica al settore delle lavoratrici madri, mentre eravamo partiti proprio da questa premessa: realizzare in modo organico la nuova regolamentazione per la tutela delle lavoratrici madri.

Questa premessa viene oggi a cadere, poiché lascia in piedi problemi da risolvere, ancora in parte.

Vorrei quindi che riflettessimo bene su questo vincolo che ci viene imposto e che, come proponente del provvedimento, non mi lascia certo sodisfatto.

Vorrei far rilevare, inoltre, che in questa maniera si potranno certo varare molti provvedimenti, qualitativamente, però, insufficienti. Su questo punto dovremmo avanzare una precisa presa di posizione, poiché, in ultima analisi, è alla qualità che dobbiamo badare di più nel nostro lavoro di legislatori.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e sul riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (3683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e sul riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio ».

Dò lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole. La Commissione segnala, per altro, alla competente Commissione di merito, la necessità di introdurre un perfezionamento di carattere formale al titolo del disegno di legge, sopprimendo la parola " sul " che precede l'altra " riordinamento " ».

Dò lettura del parere espresso dalla Sottocommissione pareri della Commissione giustizia:

« La Sottocommissione esprime parere favorevole al disegno di legge, a condizione che sia modificato come segue:

1) Il primo comma dell'articolo 2 specifica che il provvedimento ha come destinatari sia gli agenti di commercio (articolo 1742 del codice civile) che gli agenti e rappresentanti di commercio (articolo 1752). Pertanto l'espressione " agenti e rappresentanti di commercio " (o "agente e rappresentante di commercio ") è imprecisa ed equivoca, e va modificata in alcuni casi con la ripetizione dell'articolo (così, ad esempio, nell'articolo 2 si deve dire: « agli agenti ed ai rappresentanti di commercio "), in altri sostituendo alla congiunzione la particella disgiuntiva (ad esempio, nell'articolo 7, deve dirsi " a carico dell'agente o rappresentante di commercio "); 2) la migliore tradizione legislativa stabilisce che i precetti hanno espressi con le voci verbali al tempo presente e non al futuro. Occorre modificare in conseguenza diverse disposizioni del disegno di legge; 3) all'ultimo comma dell'articolo 8 le parole: " 10 anni " vanno sostituite con le altre: « cinque anni ». Non si giustifica, infatti, un termine di prescrizione eccezionalmente elevato; 4) il primo comma dell'articolo 34 va sostituito con la seguente formulazione: " Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000. Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi "; 5) l'attuale secondo comma dell'articolo 34 punisce con un'ammenda minore una fattispecie di maggiore gravità rispetto a quella del primo comma. Anche tenuto conto dell'inciso " salvo che il fatto costituisca reato più grave " occorre sostituire le parole: " da lire 1.000 a lire 10.000 " con le altre: " da lire 1.000 a lire 20.000 " »; 6) al terzo comma dell'articolo 34 si commina una pena cinque volte superiore di quella prevista nel primo comma per ipotesi che in parte appaiono meno gravi ed in parte vanno parificate a quelle del quarto comma. Ciò

non appare congruo per quanto concerne il minimo della pena edittale, mentre il massimo può restare invariato, tenuto conto della diversa incidenza, rispetto ai reati previsti nei commi precedenti, del variare del numero degli agenti o rappresentanti interessati. Pertanto: *a*) nel terzo comma le parole: " o li fornisce scientemente errati o incompleti " vanno soppresse; e le parole: " da lire 5.000 " vanno sostituite con le altre: " da lire 1.000 "; *b*) nel quarto comma, le parole: " Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false "; 7) nell'ultimo comma dell'articolo vanno soppresse le parole: " e delle ammende "; 8)l'articolo 35 va radicalmente ristrutturato, in quanto l'oblazione va regolata ai sensi dell'articolo 162 del codice penale, e non in via separata ed autonoma. In appositi commi di questo articolo deve essere prevista la sospensione del procedimento penale per consentire l'oblazione e deve altresì disporsi che l'estinzione del procedimento abbia luogo su istanza della parte, e non a seguito del fatto di un terzo, quale sarebbe nella specie l'ENASARCO ».

L'onorevole Borra ha facoltà di svolgere la relazione.

BORRA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame un disegno di legge che interessa una categoria particolare di lavoratori, gli agenti e rappresentanti di commercio; categoria che si trova in una posizione intermedia tra quella dei lavoratori subordinati e quella dei lavoratori autonomi. Questi lavoratori hanno dal 1939 un proprio ente di assistenza e di previdenza, l'ENASARCO. Dal 1939 ad oggi, l'ENASARCO ha avuto varie vicende, sviluppando un'assistenza sempre più vasta e precisa. Si cominciò con una convenzione con l'INA per polizze individuali, al fine di garantire un trattamento previdenziale sotto forma di capitalizzazione; si proseguì con un'azione assistenziale a favore dei più anziani e intervenendo sul piano dell'istruzone professionale; infine nel 1959 si istituì un fondo mutualistico che cessò nel 1968 con l'avvento dell'assistenza nel settore del commercio. Con l'accordo collettivo del 1956, poi, si concretò la distinzione fra trattamento pensionistico e l'indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, stabilendo che per la pensione agenti e ditte mandanti pagassero su un massimale il 4 per cento cadauno sulle provvigioni liquidate, e che per l'indennità di risoluzione del rapporto di lavoro la ditta mandante accantonasse presso l'ENASARCO il 4 per cento delle provvigioni. Con il decreto presidenziale del 30 aprile 1968, n. 758, si dava vita a un sistema previdenziale completo con pensione integrativa a quella prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, cioè quella dei commercianti.

Il presente disegno di legge ha due scopi: definire meglio la natura e i compiti dell'ENASARCO e riordinare il trattamento pensionistico anche in rapporto alla legge n. 153. In questo senso il titolo, intanto, andava corretto eliminando quel « sul » che credo risulti da un puro errore di trascrizione.

Per ragguagli più dettagliati sulla natura e i compiti dell'ENASARCO rimando alla relazione annessa al disegno di legge che mi pare abbastanza completa; mi soffermerei invece direttamente sui vari articoli.

La legge si divide in due titoli: il primo riguarda l'ENASARCO, il secondo, riguarda, più direttamente, il trattamento pensionistico.

L'articolo 1 del titolo primo definisce la natura giuridica e l'ordinamento dell'ENASARCO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto a vigilanza del Ministero del lavoro. In fondo, in questo articolo non vi è niente di innovativo, perché già il decreto del Presidente della Repubblica del 1961 dava in sostanza questo riconoscimento. Ci sarebbe però – e al riguardo ho avuto contatti con la Federazione degli agenti di commercio – una modificazione da apportare: al secondo comma, dove si dice che è lo statuto che fissa l'ordinamento dell'ente e che tale statuto può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro, si vorrebbe che fosse interessato anche il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO. L'ente crede che potrebbe essere aggiunto almeno la dizione: « sentito il consiglio d'amministrazione dell'ENASARCO ».

L'articolo 2 fissa i compiti dell'ENASARCO; erogazione della pensione integrata; corsi di formazione e qualificazione professionale; assistenza sociale; gestione dell'indennità di risoluzione del contratto di agenzia.

Anche qui si tratta di confermare una realtà che già è in atto.

L'articolo 3 riguarda il finanziamento che avviene attraverso contributi dell'agente e ditte mandanti; interessi attivi ed altri redditi patrimoniali ('ENASARCO ha forti investimenti immobiliari); proventi vari. Anche

qui niente di nuovo. Lo stesso vale per l'articolo 4, che precisa i modi di investimento ammessi, che praticamente recepiscono quanto già in atto attraverso i decreti che hanno preceduto il provvedimento in esame.

L'articolo 5 riguarda i beneficî, privilegi ed esenzioni tributarie, che sono quelli applicati all'INPS, esclusi quelli in materia di imposte dirette. Il tutto trova giustificazione nel carattere pubblicistico dell'ente, e d'altronde questi provvedimenti di agevolazione fiscale erano già riconosciuti nel passato.

Come si vede, il titolo primo sulla natura e ordinamento dell'ENASARCO non presenta novità. Non fa che confermare per legge una situazione esistente e già recepita in varî decreti del Presidente della Repubblica.

Più innovativa la materia del titolo secondo, relativa al trattamento pensionistico integrativo. Innanzitutto viene confermato il trattamento della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilendo, con l'articolo 6, l'iscrizione obbligatoria al fondo di cui alla citata legge. L'obbligo è esteso a tutti gli agenti e rappresentanti di commercio che operino sul territorio nazionale.

L'articolo 7 affronta il tema dei contributi, fissati nella misura del 3 per cento a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e rappresentante, su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente. Viene fissato il massimale nella misura annua di 9 milioni, qualora l'agente eserciti la sua attività per una sola azienda, di 7 milioni e 500 mila lire per ciascun preponente in ogni altro caso (attualmente si hanno massimali di 2 milioni e di 4 milioni, ma sono riferiti al 1956). Il minimo viene fissato rispettivamente nella misura di 60 e 36 mila lire annue. Particolari modalità sono previste per l'agente che eserciti attività in forma societaria. Inoltre, è prevsito che le suddette aliquote possano essere variate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

Poiché so che la categoria è interessata alle facoltà previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1968, presenterò su questo punto un emendamento che tenderà a dare la possibilità di versare oltre i massimali.

Questo articolo indubbiamente può prestarsi a pareri contrastanti per quanto riguarda le aliquote di versamento e per la misura dei massimali; vorrei, però, che si tenesse presente che, a questo proposito, sono state sentite le categorie interessate, ed esiste anche un accordo del 30 giugno 1969 fra le varie organizzazioni; inoltre, si tratta di contributi che bastano da soli, senza alcun intervento dello Stato, a coprire le relative esigenze previdenziali.

L'articolo 8 precisa le modalità di pagamento dei contributi che spettano alla casa mandante. La Commissione giustizia, nel suo parere, fa presente che sarebbe opportuno cambiare la prescrizione da decennale in quinquennale; a mio avviso, questa richiesta non tiene conto della norma di cui all'articolo 41 della legge n. 153, per cui sono contrario a introdurre questa modifica.

L'articolo 9 prevede la possibilità della prosecuzione volontaria, che d'altra parte è già in vigore per tutte le altre categorie. Naturalmente, per giustificare la richiesta di prosecuzione volontaria è richiesta la condizione della cessazione di attività.

L'ammontare del contributo volontario potrà essere determinato in misura non superiore alla media delle « provvigioni liquidate » negli ultimi cinque anni e non potrà essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi fissati nel caso di esercizio di attività per un solo preponente.

In questo articolo manca la richiesta dell'agente non pensionato che abbia cessato l'attività prima dell'entrata in vigore di questa legge, proprio perché non può più recuperare, come prima, il capitale versato. Su questo punto presenterò un emendamento.

L'articolo 10 riguarda le prestazioni, che vengono definite pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti.

L'articolo 11 precisa il significato della formulazione « pensioni di vecchiaia », in riferimento alla media annua più elevata della provvigione liquidata per cinque anni consecutivi o negli ultimi dieci anni. La categoria fa presente il carattere particolare di lavoro che essa svolge, per cui le medie più alte delle provvigioni non si hanno negli ultimi anni; pertanto si ritiene migliore il calcolo previsto dalla legge n. 153 relativo ai migliori tre anni negli ultimi dieci. Proporrò quindi un emendamento in merito a questa richiesta. L'articolo 11 precisa poi le modalità di presentazione delle domande.

L'articolo 12 prevede la revisione biennale delle pensioni liquidate, in caso di maturazione di contributi dopo il conseguimento della pensione, ma riferentisi a periodi precedenti. Questa revisione è collegata al carattere delle provvigioni che vengono spesso liquidate molti mesi dopo la conclusione dell'affare.

L'articolo 13 interessa gli agenti pensionati che costituiscano una nuova posizione assicurativa. L'agente può chiedere un supplemento di pensione regolato dalle norme di cui allo stesso articolo 13. Questa facoltà era già prevista in precedenza, solo che occorrevano cinque anni per chiederla; ora il periodo è limitato a due anni.

L'articolo 14 precisa le modalità per la pensione di invalidità permanente e assoluta comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia e rappresentanza commerciale. L'agente che possa far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisisce il diritto ad una pensione annua reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata fra le medie annue delle provvigioni liquidate per le quali siano stati versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino a un massimo di quaranta quarantesimi.

L'articolo 15 detta le norme per la pensione di agente che abbia una invalidità permanente parziale in misura pari almeno al 65 per cento della sua capacità di guadagno. Se lo stato di invalidità pensionabile si modifica, restando per altro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidità (come è previsto dall'articolo 16); mentre il diritto alla pensione cessa se si riduce sotto il 65 per cento.

L'articolo 16 ammette la revisione della pensione di invalidità, se si modificano le condizioni.

L'articolo 17 precisa le norme per l'accertamento dello stato di invalidità.

L'articolo 18 prevede la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, dando la possibilità di scelta a favore di quella che risulta più alta.

L'articolo 19 regola la pensione indiretta ai superstiti in caso di decesso dell'agente non pensionato. Mi pare che in questo articolo vi sia un errore di stampa là dove si dice: « 15 anni di contribuzione », il testo deve essere corretto in « cinque anni ». La pensione si calcola come per la normale; i superstiti sono gli stessi previsti dall'articolo 21; le aliquote quelle previste dall'articolo 22; particolari condizioni sono previste per chi ha almeno due anni di contribuzione.

Gli articoli 20, 21, 22 e 23 trattano della pensione di reversibilità ai superstiti. Le norme che regolano la pensione di reversibilità ai superstiti sono quelle normali.

Nell'articolo 21 riterrei opportune alcune modifiche per un miglior coordinamento in materia di pensioni ai superstiti di cui all'articolo 24 della legge n. 153. Al punto *a*) proporrei di cancellare le parole « o di entrambi i coniugi »: ciò per non far pagare al superstite la colpa dell'altro coniuge. Al punto *d*) si dovrebbe a mio parere apportare il seguente emendamento: sopprimere le parole « o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni o la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni ». Presenterò un emendamento che illustrerò al momento opportuno. Inoltre, faccio presente che nell'articolo in esame vi sono due errori di stampa che potranno essere corretti in sede di coordinamento.

L'articolo 24 precisa che il pagamento avviene in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate.

L'articolo 25 collega le pensioni al costo della vita secondo gli indici ISTAT, sempre che l'aumento superi il 12 per cento.

L'articolo 26 tassa le pensioni più alte con aliquote dal 10 al 20 per cento sui vari scaglion da 5 milioni a 10 milioni annui.

L'articolo 27 fissa in 25 mila lire mensili i minimi di pensione.

L'articolo 28 precisa la destinazione degli utili di gestione al fondo di previdenza.

L'articolo 29 afferma che i crediti degli iscritti all'ENASARCO non sono cedibili, sequestrabili né pignorabili; si afferma però che l'ENASARCO ha il diritto di trattenere somme dovute dagli iscritti; occorre completare questo articolo con un emendamento che limiti al quinto la trattenuta sulla pensione, come avviene normalmente.

Inoltre, è stato fatto presente che in applicazione delle nuove norme gli agenti avrebbero dovuto avere un abbassamento di pensione, ciò che l'ENASARCO non ha fatto. Si chiede, e mi pare giusto – pertanto proporrò un emendamento – che tali debiti si dichiarino estinti ad evitare che l'ente sia incolpato di non aver ricuperato tali debiti. Vedremo meglio la questione in sede di discussione degli articoli.

L'articolo 30 regola gli addebiti e prestiti con l'ENASARCO.

L'articolo 30 prevede la prescrizione, entro cinque anni dal giorno della loro scadenza, delle rate di pensione non riscosse.

L'articolo 32 fissa al 1° gennaio 1972 la decorrenza delle nuove pensioni, affermando

che le vecchie sono riliquidate in base alle nuove norme.

Gli articoli 33, 34, 35 e 36 del titolo terzo regolano i ricorsi, le sanzioni, l'oblazione, la vigilanza demandata al Ministero del lavoro. Non ci sono grosse novità. In merito vi sono le osservazioni prospettate dalla Commissione giustizia che verranno trasformate in parte in emendamenti.

Il titolo quinto riguarda le norme transitorie e finali circa i contributi liquidati e i contributi per trasferimento dal fondo indennità pe rscioglimento del contratto.

Con la Tabella *A*, già in atto, si fissano i coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione agli anni compiuti di ritardo del collocamento in pensione per vecchiaia, che è uguale a quella dell'INPS.

Vanno, poi, considerate le osservazioni manifestate dalla Commissione giustizia, che sono soprattutto di forma, ad esempio, esprimere i precetti con le voci verbali al tempo presente e non al futuro; sostituire nell'articolo 7 alla congiunzione « e » la particella disgiuntiva « o »: modifiche che potremo vedere in sede di discussione degli emendamenti agli articoli.

Mi pare che con il provvedimento in esame si recepisca una situazione di fatto già confermata da altri decreti del Presidente della Repubblica; che ci sia inoltre l'accordo delle varie organizzazioni interessate che fanno capo all'ENASARCO; che il provvedimento, infine, non comporti aggravio per lo Stato.

Per le considerazioni sopra esposte, ritengo di dover proporre l'approvazione del disegno di legge su cui ho testé svolto la relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CAMBA. Desidero dichiarare che il gruppo liberale è favorevole alla approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, e lo ha sottolineato anche in Commissione bilancio, ritiene che il disegno di legge in esame possa essere approvato. Per quanto riguarda la lunga serie di emendamenti, molti dei quali, per la verità, solo a carattere formale, il Governo si riserva di pronunciarsi di volta in volta, anche in considerazione del gran numero di essi.

GRAMEGNA. Sarebbe opportuno che l'onorevole relatore presentasse gli emendamenti, dopo di che si potrebbe passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. In relazione alla necessità di presentare gli emendamenti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Banfi ed altri: Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge senatori Banfi, Romagnoli Carettoni Tullia, Albertini: « Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre concessioni relgiose », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Borra ha facoltà di svolgere la relazione.

BORRA, *Relatore*. Sollecito l'approvazione del provvedimento al nostro esame soprattutto perché si tratta qui di riconoscere un diritto che già tutte le categorie hanno. Il provvedimento inoltre armonizza le diverse situazioni in cui si trovano i ministri delle varie religioni.

Su questo provvedimento la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Per l'applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, si provvede con decreti del Mi-

nistro dell'interno, previe intese con i rappresentanti delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta.

GRAMEGNA. A nome del mio gruppo dichiaro che daremo il nostro voto favorevole a questa proposta di legge.

MANCINI VINCENZO. Anche il mio gruppo darà voto favorevole.

ZAFFANELLA. Anche noi voteremo a favore.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori BANFI ed altri: « Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3524).

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Alini, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Borra, Bruni, Caldoro, Camba, Caponi, Dall'Armellina, di Marino, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Monti, Mosca, Nucci, Pajetta Giuliano, Pavone, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pochetti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tambroni, Tognoni, Verga e Zaffanella.

Sospendo la seduta fino alle 18.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 18.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (3352); e delle proposte di legge Macchiavelli ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392); Durand de la Penne: Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (759); Belci ed altri: Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (987); Durand de la Penne: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376); Ballarin ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (2502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Macchiavelli, Amadei Giuseppe, Brizioli, Lauricella, Querci, Moro Dino, Caldoro, Scardavilla: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara »; Durand de la Penne: « Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara »; Belci, Dagnino, Amodio, Laforgia, Squicciarini, Sgarlata, Bianchi Fortunato, Marocco, Marraccini, Anselmi Tina, Scotti, Rausa, Lettieri, Cattanei, de Meo: « Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara »; Durand de la Penne: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara »; Ballarin, Ceravolo Sergio, Giachini, Damico, Amasio, Arzilli, Bastianelli, Conte, De Laurentiis, Fasoli, Foscarini, Guglielmino, Malfatti Francesco, Pagliarani, Pellegrino, Pirastu, Piscitello, Skerk, Tognoni: « Revisione della legislazione sulla previdenza marinara ».

Sulla base del disegno di legge n. 3352 il Comitato ristretto ha elaborato un testo, su cui riferirà la onorevole Ines Boffardi. Su di esso ci è pervenuto anche il parere, da parte della Commissione bilancio, che, pur non es-

sendo forse completo, come pensavamo noi, ci permette ugualmente di iniziare i nostri lavori. Ne do lettura:

« La Commissione V delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3352 nel nuovo testo elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 21 ottobre 1971, ad eccezione degli articoli 10, 17-*quater* e 17-*septies*, sui quali articoli la Commissione delibera, invece, a maggioranza di esprimere parere contrario, poiché le disposizioni ivi contenute implicano una rilevante maggiore spesa a carico dello Stato, a fronte della quale non è individuata una congrua ed adeguata indicazione di copertura, limitandosi il predetto articolo 17-*septies* a richiamare gli stanziamenti di parte corrente del fondo globale 1972, sul quale in realtà non risulta iscritto alcun accantonamento per lo specifico titolo di spesa oggetto della iniziativa legislativa ».

Emendamenti al testo ci sono già pervenuti da parte di alcuni deputati; se altri colleghi avessero ulteriori modifiche da proporre, sono invitati a far pervenire i loro emendamenti alla Presidenza.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgere la relazione.

BOFFARDI INES, *Relatore*. La legge 27 luglio 1967, n. 658, ha, com'è noto, trasformato la legislazione sulla previdenza marinara da sostitutiva in integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria cui sono soggetti tutti i lavoratori dipendenti. E, pur rispettando l'esigenza di una generalizzazione delle strutture tecniche della forma previdenziale comune, la legge citata ha mantenuto per il settore marittimo un trattamento qualificato, avuto riguardo sia alle peculiarità dell'attività marinara a raffronto delle altre attività dipendenti, sia al particolare logorìo che il lavoro marittimo comporta.

La differenza pensionistica cui provvede la Gestione màrittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara ha dunque una sua logica motivazione, che, nella realtà, si esprime mediante l'adozione di speciali parametri relativi al calcolo della pensione e con l'adozione di coefficienti di trasformazione in rendita che, all'epoca della citata legge n. 658, determinavano un trattamento qualificato rispetto alla legge generale, tuttora ancorata al valore e all'ammontare della contribuzione.

L'adozione della retribuzione come base di calcolo della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, avutasi con la legge 18 marzo 1968, n. 238, ha notevolmente attenuato la qualificazione del trattamento pensionistico della gente del mare rispetto a quello generale, sicché è stato necessario, con il presente disegno di legge, ripristinare l'antica differenziazione cui i lavoratori marittimi hanno un indiscutibile diritto a motivo del particolare ambiente ove il loro lavoro si svolge.

Recepiti nel contempo i nuovi istituti che l'assicurazione obbligatoria ha nel frattempo disciplinato e che all'epoca dell'entrata in vigore della citata legge n. 658 non ancora esistevano, passando all'esame degli articoli del provvedimento, si fa rilevare quanto segue.

Il provvedimento consta di tre titoli. Il titolo primo è relativo alla gestione marittimi; il titolo secondo è relativo alla gestione speciale; il titolo terzo contiene le norme generali applicabili alle due gestioni. E passerei, sia pure sommariamente, al contenuto degli articoli.

L'articolo 1 del progetto, nel prevedere l'aumento del coefficiente di valutazione delle pensioni dal 65 per cento al 74 per cento della retribuzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1970 e sino al 31 dicembre 1975, intende apportare, in conformità della proposta del Comitato ristretto, una notevole modificazione al sistema di calcolo della pensione marittima, sostituendo la retribuzione media calcolata in relazione alle qualifiche rivestite dal marittimo e al genere della nave e della navigazione durante tutto il periodo di attività marittima da questi svolto, con la retribuzione media, calcolata sempre in relazione alle qualifiche rivestite dal marittimo ed al genere della nave e della navigazione, negli ultimi dieci anni di effettivo imbarco, ed al genere della nave e della navigazione rilevabili sempre nel periodo citato. L'articolo inoltre recepisce le norme della assicurazione generale in materia di corresponsione della tredicesima mensilità e delle maggiorazioni per carichi di famiglia.

L'articolo 2 eleva all'80 per cento della retribuzione il coefficiente di calcolo delle pensioni, a decorre dal 1° gennaio 1976, così come disposto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, per i trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 3 detta norme in materia di trattenute dei ratei di pensione in caso di prestazioni lavorative retribuite effettuate dopo il pensionamento per lavoro a terra. La norma, che ripete le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, sembrerebbe, ad un primo esame, superflua, in quanto l'articolo 99 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rece-

pisce esplicitamente le norme dell'assicurazione generale obbligatoria. Tuttavia il richiamo fatto dall'articolo 3 del disegno di legge appare opportuno, perché precisa che le norme sulla trattenuta di pensione sono operanti anche nei confronti del trattamento integrativo fruito dai marittimi.

L'articolo 4 tratta della maggiorazione delle pensioni per differimento, modificando la disposizione oggi in vigore, per renderla conforme alle innovazioni apportate alla legge del 1967, con i precedenti articoli 1 e 2.

L'articolo 4-*bis*, che è stato aggiunto dal Comitato ristretto, in armonia con gli scopi che la legge si è proposta, introduce, nel disegno di legge, come del resto già avvenuto in altri speciali trattamenti di previdenza di categoria, norme intese a prevedere la concessione della pensione di anzianità alle persone di qualsiasi età che possano far valere almeno trenta anni di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, secondo le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nonché ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109. Alle pensioni di cui trattasi si applicano tutte le altre norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, contenute nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La pensione di anzianità è stata ancora trattata nel solo contesto dell'articolo 4-*bis* in quanto si è ritenuto, a parere del Comitato ristretto, che i due articoli 4-*bis* e 4-*ter* fossero poi unificati in sede di coordinamento.

L'articolo 5 dispone il ritocco dell'aliquota contributiva a favore della Gestione marittimi ed a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, elevandola nel complesso al 7,50 per cento circa. Io, a questo punto, non voglio avanzare alcuna proposta né fare commento alcuno. Però, nel complesso, so, da notizie pervenutemi, che il 6,30 per cento sarebbe sufficiente. Quindi dico al Governo: teniamone conto per le richieste che andremo a fare, per quei tali emendamenti che ci sono stati bocciati. Il Comitato ristretto ha lasciato il 7,50 per cento, come predisponeva il disegno di legge, ma è giusto che la Commissione sappia che, secondo calcoli fatti, nel complesso basterebbe il 6,30 per cento.

Secondo il disegno di legge, verrebbe ripartita, per 1,6 per cento a carico degli armatori, e per l'1,50 per cento a carico dei lavoratori. Nella ripartizione del maggior carico contributivo si è adottata la proporzione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 6 riapre, per la durata di due anni, il termine già concesso ai fini della presentazione della domanda di pensione da parte di orfani maggiorenni dei pensionati o iscritti, deceduti tra il 1° gennaio 1940 e il 18 giugno 1946, a suo tempo esclusi dal diritto alla pensione di reversibilità dalle norme allora vigenti. La riapertura del termine in questione, previsto dall'articolo 54 della legge n. 658 del 1967, consentirà agli interessati la presentazione della domanda a suo tempo non presentata nei termini concessi dalla legge n. 658. L'apposizione di un termine per l'esercizio di di un diritto in materia di pensioni non sarebbe da condividere. Tuttavia, l'esigenza di una certezza delle situazioni giuridiche e pensionistiche giustifica, a parere del Comitato ristretto e a parere di tutti, una norma del genere.

L'articolo 7 del disegno di legge è diretto ad autorizzare il Ministero della marina mercantile ad apportare variazioni ed aggiunte ai gruppi dei porti menzionati nel punto *P*) della tabella delle retribuzioni allegata alla presente legge, classificati dalla tabella medesima ai fini della determinazione delle retribuzioni contributive e pensionistiche dei piloti addetti a prestare servizio nei porti stessi.

L'articolo 8 contiene una norma che attiene semplicemente alla procedura da seguire in materia di discussione dei contributi afferenti alla Cassa di previdenza marinai.

Il titolo secondo si riferisce alla Gestione speciale. L'articolo 9 non prevede un aumento di percentuali, così come è avvenuto per il calcolo delle pensioni a carico della Gestione marittimi, in quanto, per la Gestione speciale, l'articolo 67 della legge n. 658 del 1967 prevede già un coefficiente di commisurazione della pensione pari all'80 per cento della retribuzione pensionabile elevabile fino al 90 per cento della stessa retribuzione.

La sostituzione dell'articolo 67 si è resa necessaria per conformare la corresponsione della pensione per quanto concerne la tredicesima mensilità e le quote di famiglia alle norme vigenti nell'assicurazione comune, e per garantire per gli iscritti alla Gestione il miglior trattamento tra quello calcolato secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria e quello calcolato secondo le norme della Cassa.

L'articolo 10 dispone il trasferimento all'assicurazione comune delle rendite liquidate a carico della Gestione speciale, agli ex appar-

tenenti al personale dello stato maggiore navigante.

Il trasferimento suddetto, necessario per rendere possibile la diminuzione dell'aliquota contributiva della Gestione speciale, comporta la riduzione della aliquota già vigente dal 20 al 9,65 per cento, di cui il 7,45 per cento a carico delle aziende e il 2,20 per cento a carico del lavoratore. Attualmente la ripartizione di tale contributo è stabilita nelle seguenti misure previste dal successivo articolo 11: 14,35 per cento a carico delle aziende e 5,65 per cento a carico dell'iscritto. La riduzione prevista opererebbe, pertanto, nella misura di 3,45 punti per i lavoratori e di 6,90 punti per i datori di lavoro. Tuttavia, per la copertura degli oneri derivanti all'assicurazione generale obbligatoria da tale trasferimento, è previsto un contributo pari al 5 per cento delle retribuzioni, da versare al Fondo pensione lavoratori dipendenti. Quest'ultimo, secondo le previsioni, dovrebbe cessare entro un decennio (o un ventennio, come dall'articolo 12).

In linea con gli emendamenti proposti dagli onorevoli Durand de la Penne e Belci, nell'articolo 10, dal Comitato ristretto si prevede, per dette rendite, una volta trasferite all'assicurazione obbligatoria, una maggiorazione di lire 10.000 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1972, mentre, sempre ai sensi dello stesso articolo, le maggiorazioni di scala mobile a carico della Gestione speciale avrebbero decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Il Governo avrebbe espresso parere negativo su tale proposta, in quanto è dell'avviso che la legge n. 658, al contrario di quanto sostenuto dagli interessati e dagli onorevoli proponenti, avrebbe riportato ad una situazione di parità migliorativa i trattamenti pensionistici ante 1° settembre 1967 goduti dal personale amministrativo e dal personale di stato maggiore navigante delle società di preminente interesse nazionale.

L'articolo 12, analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 3 per la Gestione marittima, introduce il principio della trattenuta sulla pensione per i pensionati della Gestione speciale, in caso di prestazioni lavorative subordinate e retribuite.

L'articolo 13 sopprime il massimale retributivo pensionistico attualmente vigente nella Gestione speciale, con decorrenza dal 1° gennaio 1970. La sospensione dei massimali suddetti si rivela necessaria per adeguare il trattamento integrativo della Gestione speciale alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria che, com'è noto, supera di gran lunga i massimali già in vigore presso tale gestione.

D'altra parte è da considerare, a sostegno della abolizione di tali massimali, che, relativamente alle categorie dei lavoratori interessati, il contributo dovuto sia all'assicurazione generale obbligatoria sia alla Gestione speciale è versato sull'intera retribuzione percepita dall'iscritto.

L'articolo 14 è stato dettato dalla necessità di rendere meno gravoso per la Gestione speciale l'ammortamento del residuo debito relativo al disavanzo della Gestione medesima.

L'articolo 15 ha lo scopo di alleggerire gli oneri di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di servizio prestati anteriormente alla Gestione speciale. Tale articolo sostituirà fra l'altro la disposizione già vigente nell'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che ragguagliava l'onere all'importo dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della domanda dell'interessato, con una aliquota pari all'8,60 per cento della retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967, in rapporto ai periodi da riconoscere.

L'articolo 15-*bis* aggiunge all'articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, relativo ai requisiti per il diritto alla pensione, due commi intesi a riconoscere, ai fini del diritto della misura della pensione a carico della Gestione speciale, i periodi di malattia trascorsi dagli iscritti posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sempreché durante detti periodi non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.

La disposizione dovrebbe avere rilevanza anche per quelle pensioni in essere liquidate successivamente alla data sopra indicata, in atto alla data di entrata in vigore della legge in discussione.

La norma è stata adottata per la necessità di chiarire, legislativamente, un indirizzo che avrebbe dovuto considerarsi presente nella stessa legge 27 luglio 1967, n. 658, in virtù della recezione delle norme dell'assicurazione obbligatoria non incompatibili con quelle della previdenza marinara, contenuta nell'articolo 99 della citata legge n. 658. La disposizione interessa in massima parte il personale di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale, in quanto a detto personale, durante i periodi di malattia, viene corrisposta non una « retribuzione » bensì una indennità sostitutiva erogata dalle Casse marittime, che,

quale prestazione assistenziale, deve ritenersi esclusa da ogni contribuzione. Tuttavia, della disposizione potrà beneficiare anche il personale amministrativo per i periodi di malattia durante i quali è ad esso corrisposta una retribuzione ridotta.

Con l'articolo 16 si estende la possibilità del riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di navigazione, anche in favore del personale amministrativo, secondo gli stessi termini finanziari già accennati per il personale di cui all'articolo 15.

L'articolo 17 contiene norme in materia di adeguamento delle pensioni per effetto delle variazioni dell'indice del costo della vita. Le norme contenute in tale articolo prevedono, in primo luogo, l'adozione delle disposizioni vigenti nell'assicurazione comune e quindi l'abbandono dei criteri già contenuti nella legge n. 658, che rendevano la variazione delle pensioni marittime per scala mobile estremamente lenta, essendo i criteri stessi riferiti all'accertamento di una duplice condizione, vale a dire quella temporale, relativa al decorrere di un triennio dalla data terminale riferita all'ultima variazione, e quella percentuale (12 per cento), scaturente dal rapporto tra il numero indice dell'anno terminale immediatamente precedente alla variazione da corrispondersi a quello dell'anno che ha dato luogo all'ultima variazione delle pensioni. In corrispondenza dell'adeguamento periodico delle pensioni, è stato anche previsto un adeguamento delle tabelle valevoli ai fini contributivi e pensionabili, in misura corrispondente al coefficiente di adeguamento delle pensioni.

È ovvio che la disposizione, prima di recepire la norma dell'assicurazione generale vigente in materia, ha dovuto riportare tutte le pensioni marittime e della Gestione speciale al 1° gennaio 1970, adeguandole in relazione al rapporto tra il numero indice medio dell'anno 1969 e quello dell'anno 1966. Tale adeguamento subisce variazioni percentuali a seconda dell'anno di decorenza delle pensioni ed è tanto più basso quanto più la decorrenza si avvicina all'anno 1969.

Gli adeguamenti decorrono per ambedue le gestioni dal 1970. Tale decorrenza, comunque, non può essere modificata, poiché, se ciò fosse, si creerebbero ingiustificate sperequazioni fra le pensioni vigenti a tale data e quelle successive che dal 1° gennaio 1970 beneficiano del nuovo coefficiente di trasformazione in pensione previsto dall'assicurazione obbligatoria, pur essendo state liquidate sulle tabelle attualmente in vigore.

Tutte le pensioni predette dovranno tuttavia conseguire gli scatti di scala mobile intervenuti nell'assicurazione generale obbligatoria posteriormente al 31 dicembre 1969.

L'articolo 17-*bis*, che poi dovrà trovare una sua sistemazione nel titolo primo della Gestione marittimi, concerne l'iscrizione alla detta Gestione delle navi minori munite di licenza aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1.287 del codice della navigazione.

Mentre il precetto contenuto nell'articolo può ritenersi interpretativo delle norme già esistenti nell'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 658, l'attuazione di tale precetto appare di notevole difficoltà, tenuto conto di tutti i vari e complessi aspetti che l'applicazione della norma in esame comporta.

La norma contenuta nell'articolo 1.287 del codice della navigazione, alla cui esecuzione provvede l'articolo citato, non può avere efficacia immediatamente dispositiva fino a quando non siano realizzate, mediante apposite norme regolamentari, le condizioni necessarie per l'estensione al personale delle navi minori del particolare sistema di accertamento e di riscossione dei contributi e di individuazione automatica dei periodi utili a pensione già in atto per il personale delle navi armate con ruolo di equipaggio. È necessario, infatti, nella sede suindicata, prevedere il sistema di contribuzione, la decorrenza dell'iscrizione, la misura dell'aliquota contributiva e delle retribuzioni medie mensili, e, più in generale, regolamentare tutti i complessi rapporti giuridici derivanti dall'iscrizione alla nuova forma di previdenza nonché quelli conseguenti alla precedente iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria il cui riconoscimento è previsto dal secondo comma dell'articolo citato. Tutto ciò costituisce il motivo per il quale è stata varata una norma nell'articolo stesso in base alla quale è concesso al Governo un lasso di tempo di un anno dalla entrata in vigore della legge per la emanazione delle norme di esecuzione della indicata disposizione. La disposizione di cui trattasi è stata oggetto di una proposta di emendamento da parte dell'onorevole Ballarin.

L'articolo 17-*ter* accoglie la proposta di emendamento presentata dall'onorevole Malfatti per consentire alle vedove già escluse dal pensionamento per effetto delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 658, di presentare domanda di pensione, ove le medesime non abbiano a ciò provveduto nel termine stabilito dall'articolo 98 della legge n. 658. La decorrenza della pensione è fissata in tal caso a far tempo

dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della relativa domanda.

L'articolo 17-*quater*, che dovrà essere annoverato tra le disposizioni generali di cui al titolo terzo della presente legge, prevede la concessione di un assegno di miglioramento mensile di lire 10 mila ai titolari di pensioni dirette con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.

Notino gli onorevoli colleghi che costoro sono quelli che stanno peggio. Ecco perché io faccio un inciso, signor Presidente, dicendo che dobbiamo assolutamente insistere nel mantenere questo emendamento, varando la legge. Lo stesso compianto ministro Mannironi aveva dato assicurazione a questi pensionati - ed io ho visto una lettera in tal senso - che, quando si sarebbe legiferato su questo argomento, la prima categoria ad essere presa in considerazione sarebbe stata proprio questa. In questi ultimi tempi ho voluto anche interpellare gente per rendermi personalmente conto e per prendere una posizione, direi, più serena, equilibrata, ma ho trovato casi di persone che hanno lavorato 40 anni sul mare ed oggi percepiscono pensioni di 30-35.000 lire al mese!

È vero, la legge deve essere sollecitamente approvata, abbiamo pressioni da tutte le parti, siamo tutti desiderosi di approvarla, ma vogliamo anche che tutte le possibili considerazioni siano fatte seriamente, perché - a parere del relatore - non si può varare una legge di questo genere dimenticando completamente i veri, autentici lavoratori del mare, che ora si trovano in condizioni bisognose. Questa gente, purtroppo, data l'età, gli acciacchi, eccetera, non peserà ancora per molto sul bilancio statale; non per questo, però, dobbiamo trascurarla. Anzi, direi, dovremmo tenerla maggiormente presente.

Io sono donna, e i colleghi sanno quanto io sia emotiva in queste cose; però, onorevole sottosegretario, i miliardi per tanti altri problemi si trovano! Si prevede un onere di 5.349 milioni per il 1972 e di 5.432 milioni per il 1973, a decrescere, perché purtroppo i vecchi pensionati non aumenteranno, ma stanno gradatamente diminuendo. Quindi, ritengo proprio che non si debba perdere troppo tempo a lambiccarsi il cervello per trovare questi denari, che ci debbono essere. Per questi motivi io invito, fin da questo momento, la Commissione a trovare il modo di insistere affinché l'emendamento sia conservato nella legge.

Dicevo, dunque, 10 mila lire ai titolari di pensioni dirette con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per effetto della legge 27 luglio 1967, n. 658. Dei miglioramenti suddetti beneficeranno anche i superstiti (e mi sembra molto giusto), beninteso con la riduzione derivante dall'applicazione dei coefficienti di reversibilità previsti dall'assicurazione generale obbligatoria, fatti salvi comunque i minimi stabiliti da tale assicurazione (articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903). La maggiorazione diviene parte integrante della pensione già in essere presso l'assicurazione generale obbligatoria a favore degli interessati e beneficerà, in una con detta pensione, dei miglioramenti che l'assicurazione generale concederà ai titolari delle pensioni a proprio carico.

La disposizione migliorativa, in merito alla quale hanno espresso parere favorevole tutti i componenti del Comitato ristretto, che è comunque estranea ad ogni iniziativa governativa, è stata dettata dall'intento di andare incontro a quei pensionati marittimi che, per effetto della norma limitativa contenuta nell'articolo 47, quinto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, hanno subito una notevole sperequazione rispetto ai pensionati con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1965 e il 31 agosto 1967, che invece hanno liquidato pensioni rapportate a retribuzioni notevolmente superiori sia pure temperate dall'applicazione del coefficiente riduttivo 65 per cento.

La disposizione così predisposta può considerarsi anche il mezzo con il quale si dimostra agli interessati usciti dalla mutualità della previdenza marinara una certa considerazione solidaristica, che certamente contribuirà a far nascere negli stessi la sensazione di non essere stati dimenticati. Io credo che mai denari vengono bene spesi come quando si danno alle persone più bisognose!

L'articolo 17-*quinques* risponde alla necessità di modificare le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che si rivelano di difficoltosa applicazione a causa della lunga carenza di contrattazioni collettive in alcuni settori dell'attività marinara. A motivo di ciò, con la nuova norma predisposta, si è tolto ogni riferimento ai contratti o accordi nazionali, attribuendo alle organizzazioni sindacali di categoria il compito di tutelare gli interessi economici dei lavoratori marittimi in una superiore ed armonica visione della situazione globale dell'armamento.

L'articolo 17-*sexies* (dovrà essere annoverato fra gli articoli del titolo primo del pro-

getto di legge) stabilisce la tabella delle nuove retribuzioni valevoli dal 1° gennaio 1971, ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti della Gestione marittimi cassa nazionale di previdenza marinara.

La sostituzione, con effetto dal 1° gennaio 1971, della tabella GM2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con la nuova tabella predisposta dopo aver sentito le associazioni sindacali interessate, si rende necessaria, sia per conferire dinamicità alla legge proposta, che già prevede particolari beneficî per le pensioni liquidate in precedenza, sia per rendere possibile nel contempo il riconoscimento del legittimo titolo dei lavoratori marittimi ad adeguamenti delle pensioni a venire in relazione alle migliori posizioni retributive acquisite.

L'articolo 17-*septies* (da inserirsi nel titolo terzo del progetto di legge) prevede la copertura dell'onere relativo ai miglioramenti concessi ai titolari di rendite ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai pensionati marittimi con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, già trasferiti alla assicurazione generale obbligatoria, nonché ai loro superstiti, mediante contributo annuo a carico dello Stato, da versarsi dal Ministero del tesoro dietro presentazione di apposito rendiconto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale contributo non può superare tuttavia l'importo massimo di lire 5 miliardi annuo. I miglioramenti sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Quando è stato chiesto il parere, ci è stato detto che non c'era la copertura. Ora diranno i colleghi che cosa dobbiamo proporre. Ma io ritengo, onorevole sottosegretario, che i miglioramenti delle pensioni di coloro che sono andati in pensione prima del 1965 potrebbero veramente essere messi su questo fondo, perché si tratta di vere e proprie pensioni: sono, cioè, danari che vanno proprio per i lavoratori, mentre, magari, si cerca di far gravare su questo fondo altre voci che non hanno niente a che fare con la pensione. E credo che tutti i lavoratori saranno ben lieti di poter contribuire per coloro che hanno lavorato tutta una vita e ora hanno una pensione bassissima. Comunque, se ci sono altre vie d'uscita, altre proposte di stanziamenti, io sono disposta a considerarle.

L'articolo 18 dispone che la legge entri in vigore dal 1° gennaio 1971, salvo alcune norme aventi decorrenza diversa. Poiché, a seguito degli emendamenti apportati al progetto di legge governativo, gli articoli aventi decorrenza diversa da quella fissata sono divenuti più numerosi dei primi, conviene sostituire la disposizione dell'articolo 18, che dovrebbe ripetere una lunga serie di disposizioni che derogano dalla citata decorrenza 1° gennaio 1971, con una norma generale che stabilisca la decorrenza della legge dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

È ovvio che le disposizioni aventi decorrenza diversa da quella predetta l'hanno già chiaramente inserita, mentre le altre disposizioni non contenenti alcuna specifica indicazone avranno la decorrenza fissata dalla norma proposta.

Molto sommariamente e affrettatamente ho illustrato il contenuto della legge, nel testo predisposto dal Comitato ristretto, sul quale si sono trovati d'accordo tutti.

Io credo che ora noi dobbiamo cercare di ottenere due cose. Prima di tutto, l'approvazione sollecita del provvedimento, almeno da parte di questo ramo del Parlamento, prima della chiusura dei lavori della Commissione. In secondo luogo, riuscire a inserire quell'emendamento di cui abbiamo parlato. Io dico il mio parere, che è un parere tutto personale, e rimango a disposizione di tutti i colleghi. rimettendomi a ciò che la Commissione deciderà. Per quanto riguarda lo stato maggiore navigante, quantunque ravvisi la necessità dell'accoglimento della richiesta, non ne farei una grande battaglia e non insisterei, perché in fondo si tratta di gente che non sta poi tanto male. Non è che muoiano di fame; hanno ricorso, hanno ragione e si faranno dar ragione, e verrà loro dato quello che erroneamente è stato loro tolto.

Viceversa, richiamo fortemente l'attenzione della Commissione sulla necessità inderogabile di trovare la copertura necessaria per dare le 15 mila lire alle categorie di cui ho parlato. E se non fosse possibile dare 15 mila lire, almeno 10 mila, comprensive della scala mobile. Avremmo soltanto un onere di 3.900 milioni. Io penso che la somma possa essere trovata. Sono certa che, come si trovano i soldi per altre infinite cose, altrettanto si possa fare in questo caso.

Ringrazio tutti loro per l'attenzione che hanno prestato alla mia relazione, mi tengo a disposizione per eventuali chiarimenti, e concludo esprimento la più viva speranza che il provvedimento possa essere approvato, perché, come tutti sanno, è ansiosamente atteso dalle categorie interessate, dalle quali sono pervenute tante pressioni e sollecitazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

BALLARIN. Non intendo far perdere del tempo ripetendo quato è stato già detto tanto bene dalla onorevole Ines Boffardi. Vorrei soltanto mettere in risalto che, col testo predisposto dal Comitato ristretto, si è voluto rispondere ad alcune esigenze fondamentali che ci eravamo poste, unitamente al Governo. Una era quella della perequazione della legge del 1967, n. 658, sulla previdenza marinara, con la legge n. 153 del 1969, sull'assicurazione generale obbligatoria. Un'altra era quella di rendere giustizia ad alcune categorie di lavoratori del mare che erano state sacrificate con l'approvazione della legge n. 658.

Mi piace mettere in risalto che è stata accolta finalmente, a distanza di molti anni, una giusta richiesta dei pescatori, che, per colpa di certi uffici (soprattutto della previdenza marinara), erano stati esclusi da un diritto che avevano acquisito in virtù del codice della navigazione: cioè l'applicazione dell'articolo 1287, che prevede che i marinai imbarcati su natanti superiori alle 10 tonnellate hanno gli stessi diritti dei marinai imbarcati su natanti superiori alle 10 tonnellate, ma muniti di ruolo. Con questa norma noi renderemmo giustizia alla categoria e daremmo modo ai pescatori di ottenere delle pensioni non più minime, come hanno tuttora, ma di livello superiore.

Rimane il fatto che, secondo me, è il punto qualificante di questo provvedimento, e cioè l'aumento ai pensionati che sono andati in pensione prima del 1965. Allora la discriminazione è stata netta e palese, ed anche in Parlamento fu detto che alla prima occasione si sarebbe provveduto ad eliminare la sperequazione. La questione, allora, si poneva in termini veramente drammatici. La Cassa previdenza marinara aveva un *deficit* di oltre 25 miliardi. E le organizzazioni sindacali, in accordo col Governo, avevano accettato di aumentare i contributi a carico degli armatori. Però avevano messo un limite, per cui i vecchi che erano andati in pensione prima del 31 dicembre 1964, passavano tutti all'assicurazione generale obbligatoria. Il sacrificio sopportato da questi vecchi pensionati è abbastanza pesante.

Il Parlamento, in sede di approvazione della legge n. 153, approvò un ordine del giorno nel quale ci si riprometteva di fare giustizia; i compianti ministri Mannironi e Brodolini avevano dato piena assicurazione, non solo in Parlamento, ma anche in congressi, che il problema sarebbe stato risolto in modo favorevole.

Ora, a sostegno della validità della richiesta che lo Stato vada incontro a queste esigenze, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che già nell'articolo 22 della legge n. 658 si prevede che lo Stato dia 2 miliardi e 650 milioni per contributi in relazione alle prestazioni dalla Cassa erogate ai propri iscritti per periodi di servizio militare e di navigazione mercantile, nonché di quelli valutabili come tali non coperti da contribuzione. Cioè lo Stato, in questo caso, è datore di lavoro.

Orbene, con la legge che andiamo ad approvare, portiamo modifiche sostanziali alla contribuzione, perché, come metteva in risalto l'onorevole Ines Boffardi, aumentiamo dal 6 al 7,50 per cento le contribuzioni: il che vuol dire che vi è un aumento pratico del 25 per cento. Inoltre, aumentiamo di oltre il 25 per cento le tabelle contributive: e passiamo da 120 mila lire (minimo previsto per un marinaio) a 170 mila; e i marinai sono la grande maggioranza. Per cui abbiamo un aumento pratico delle contribuzioni del 50 per cento. Lo Stato, quindi, come datore di lavoro, ha l'obbligo di versare gli stessi contributi che versano i privati.

Tenendo conto di questa situazione, ritengo sia doveroso, da parte dello Stato, trovare i soldi per assicurare la copertura di questa somma. Del resto, in via secondaria, si potrebbe anche accollare una parte della cifra occorrente alla stessa Cassa nazionale per la previdenza marinara, che prevede un utile di gestione, nel bilancio di quest'anno, di un miliardo e 213 milioni. Se poi, come ha detto la onorevole Ines Boffardi, con l'aumento dei contributi dal 6 al 7,50 per cento, avremo un ulteriore avanzo, allora si può addirittura pensare che metà della somma occorrente potrebbe essere accollata alla Cassa.

Per cui ritengo che, sia necessario proporre una modifica all'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che prevede il contributo dello Stato in lire 2.650 milioni; per virtù di tale emendamento il contributo passerebbe da 2.650 miliardi a 4 miliardi: cioè circa il 50 per cento in più. Per il maggiore onere derivante allo Stato, si provvederebbe mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mentre una residua parte dell'onere dovrebbe andare a carico della Cassa previdenza marinara.

Della questione ho parlato con tutti i responsabili sindacali del settore, e mi hanno detto che non avrebbero niente in contrario ad una soluzione in tal senso.

MANCINI VINCENZO. Mi sembra che questo argomento sia pregiudiziale. In effetti l'emendamento altera tutto il quadro finanziario della legge, e può darsi che si possano trovare, in esso, gli elementi per la soluzione degli aspetti di fronte ai quali si è arenato il parere della Commissione bilancio, che non ha trovato la copertura sufficiente per l'articolazione del disegno di legge.

Soprattutto in riferimento agli argomenti posti in risalto dalla collega Ines Boffardi, circa la necessità di inserire alcune categorie che ingiustamente verrebbero escluse da beneficî particolari, potrebbe darsi che la soluzione illustrata dall'onorevole Ballarin (di disponibilità a livello di cassa di previdenza specifica di categoria), possa fornire l'elemento di risoluzione. Sarebbe interessante conoscere, ora, il parere del Governo, e naturalmente il rinnovato parere (sull'aspetto specifico) della V Commissione, la quale ci dovrebbe dire, se, attraverso il suggerimento specifico contenuto nell'emendamento proposto, vi possa essere, prima di tutto, la disponibiltà dei fondi (non ho motivo di dubitare delle parole di un collega, ma vorrei in proposito avere elementi di maggior chiarezza); in secondo luogo, quanto fondamento vi sia nella proposta elevazione del contributo a carico dello Stato in rispondenza con l'elevazione del contributo a carico delle categorie. Ciò corrisponde alla logica, ma si fa presto a dire che, per quella tal copertura, si riducono conseguentemente gli stanziamenti appositi del bilancio dello Stato: bisogna, altresì sentire se in proposito vi sia disponibilità da parte del Governo ad accedere a quella impostazione.

Proporrei pertanto di non chiudere la discussione generale ma di sentire il parere del Governo sullo specifico argomento, e subito dopo il parere della Commissione competente, in maniera che si possa riprendere il dibattito anche in armonia con le tesi sostenute dai colleghi Ballarin e Ines Boffardi.

AZIMONTI. La proposta avanzata dal collega Ballarin non è nuova. Rammento che essa fu presa in considerazione in occasione di un intervento, presso la nostra Commissione, dello stesso ministro della marina mercantile. Io penso – signor Presidente – che non si tratti tanto di un « marchingegno », quanto piuttosto di un atto di vera e propria giustizia. È vero che la legge cui si riferisce il contributo dello Stato è piuttosto chiusa, poiché si riferisce ad un ammontare determinato della spesa delle retribuzioni. Ma sta di fatto che, di fronte ad una proposta che rappresenta una dimostrazione di buona volontà dei proponenti (del collega Ballarin e del Comitato ristretto al completo, al quale ho partecipato anch'io), tenuto presente che non si va a piatire dei soldi (e questo potremmo farlo giustamente rimarcare al Governo), ma a chiedere il riconoscimento di un diritto preesistente, non si vede come non possa essere accolta.

Se non si rivedono le posizioni, si arriverebbe all'assurdo che proprio lo Stato non paghi i contributi nella stessa misura di tutti i datori di lavoro privati.

Mi pare che sia importante far presente che, dai calcoli fatti e dai contatti avuti, l'accoglimento di questa proposta ci permetterebbe di incamminarci sulla strada dell'approvazione della legge. Dichiaro quindi di essere sostanzialmente favorevole alla proposta del collega Ballarin.

GRAMEGNA. La nostra parte non ha fatto una difesa in astratto del testo elaborato dal Comitato ristretto. Noi lo abbiamo difeso perché siamo convinti della bontà del testo stesso, specialmente in quelle parti che oggi si vogliono cancellare, con motivazioni più o meno pretestuose e speciose, da parte del Governo o comunque da parte d quell'ala del Governo che ha in mano la borsa.

Nell'appoggiare il testo del Comitato ristretto, noi abbiamo inteso difendere tutti quanti i marittimi in attività di servizio e pensionati. Ripeto che noi abbiamo fatto una difesa non astratta di quel testo, perché abbiamo chiaramente indicato alcune forme di finanziamento. Forse in questo ci siamo sostituiti ad altri nel fare ciò che altri non hanno fatto, perché è facile cassare una decisione unanime presa da un Comitato ristretto della XIII Commissione: non è la prima volta, d'altro canto, che questo accade.

Ogni volta che si tratta di prendere provvedimenti di carattere sociale – e la nostra Commissione ne ha avuta la prova a più riprese –, anche quando vi sia l'unanimità, in sede di Commissione bilancio, quella unanimità, che si riscontra qui e che tutti riteniamo doveroso e giusto esprimere, viene meno. Abbiamo già avuto modo, stamani, di occuparci, per un'altra importante legge, dello argomento. D'altro canto, che lo Stato sia un

cattivo pagatore è un fatto normalmente riconosciuto: ma soltanto quando si tratti di lavoratori e di pensionati. Quando invece si tratta di elargizioni, di contributi, di sovvenzioni, eccetera, per grossi industriali e per coloro che, in Italia, detengono le redini del potere economico, lo Stato, allora, è sempre compiacente e riesce a trovare modi e mezzi per far fronte rapidamente alle richieste che vengono avanzate.

Noi ci siamo occupati anche del problema, del finanziamento da parte dello Stato, degli oneri che gli sono propri come datore di lavoro; ce ne siamo occupati in sede di discussione della legge sull'ENPAS, allorquando noi sostenemmo la tesi – che crediamo giusta – secondo cui lo Stato, analogamente agli altri datori di lavoro, in questa sua funzione, dovesse matener fede agli impegni che andava assumendo. Con la precedente normativa lo Stato pagava una determinata somma a cifra fissa. Evidentemente, quando si è stabilita quella somma a cifra fissa, essa, *grosso modo*, teneva conto (o almeno aveva un certo rapporto ideale) dei contributi versati dai datori di lavoro privati. Oggi, se si mantenesse l'equilibrio che si vuol mantenere con le decisioni assunte dalla V Commissione, che cosa andremmo a riscontrare? Un allargamento della forbice, un rapporto peggiorato.

Quindi, la richiesta da noi avanzata può dare il modo di sbloccare positivamente la situazione: sempre che le parti politiche, che si trovano d'accordo su questo provvedimento, operino con tempestività, all'interno anche del Comitato pareri della Commissione bilancio, perché, ove mai si dovesse tornare a quel Comitato, si possa, nella giornata di domani mattina, arrivare a una definizione dell'argomento. Non andiamo a discutere con carte false; andiamo con delle proposte chiare, concrete, che possono favorire la soluzione del problema. Ove non si arrivasse ad una soluzione del problema, dovremmo concludere che manca proprio la volontà politica di arrivare a definire un provvedimento così largamente atteso dalle categorie dei lavoratori del mare.

PRESIDENTE. Onorevole Gramegna, il mio intendimento era quello di lasciare un certo respiro al Governo per poter esaminare attentamente il nuovo emendamento che riguarda la copertura, e quindi eventualmente domani sentire se potevamo procedere. Però c'è un'altra questione: se questo emendamento dovesse richiedere il parere della V Commissione, noi potremmo perdere la possibilità di tornarci sopra, quindi dovremmo risolvere il problema questa sera stessa. Penso che dovremmo pregare il Sottosegretario Rampa di dedicare all'emendamento un'attenzione particolare. Se pensiamo che esso esiga ancora un controllo (o una verifica) da parte della V Commissione, dovremo decidere in una certa maniera; se invece pensiamo di poter convenire tranquillamente che all'interno del sistema vi sia già una copertura, per cui il Governo, con una decisione unilaterale da parte del suo rappresentante in questa Commissione ci può garantire che possiamo procedere, allora potremmo già operare in quel senso.

SULOTTO. Vorrei fare un'osservazione. Noi siamo d'accordo sul concedere una breve pausa in modo tale che il Governo abbia la possibilità di esaminare l'emendamento. Però, vorremmo anche sottolineare un altro aspetto della questione: e cioè che le proposte contenute nell'emendamento siano prese *in toto*, perché non vorrei che, a un certo punto, si tentasse di prelevare *tout court* la somma occorrente dal fondo pensioni. Le varie proposte di modifica, che mi risulta sono state presentate, sono connesse tra di loro nel senso che viene indicato anche un finanziamento del fondo pensioni, più un finanziamento a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Il Governo esamini nel loro complesso la questione e ci dia la risposta, fermo restando che la nostra posizione rimane quella a cui ha approdato il Comitato ristretto. È ora di finirla con questa solidarietà a senso unico: sono sempre i poveri che vanno incontro ai poveri. Su questo terreno non ci stiamo assolutamente.

MALFATTI. I colleghi che hanno esaminato il provvedimento si saranno resi conto che si tratta di una legge – e non è la prima: ce ne sono state altre che hanno avuto questo carattere – con la quale, mentre, da un lato, introduciamo norme migliorative nel trattamento pensionistico del personale tuttora in attività di servizio (e qui tornano le cose che stava dicendo il collega Ballarin: inizialmente il Governo ha presentato un disegno di legge per migliorare il trattamento pensionistico del personale ancora in servizio, in relazione alla legge n. 153), dall'altro lato, però, vengono considerati anche i lavoratori non più in attività di servizio.

Ma fin qui non sarebbe tutto. La grossa tragedia deriva dal fatto che, per questi due tipi di lavoratori, noi abbiamo un trattamento

previdenziale diverso. Mentre quelli in attività di servizio sono iscritti alla Gestione marittimi e godono delle prestazioni della stessa Gestione, e quindi godranno anche di tutte le modifiche migliorative che noi apportiamo con questo disegno di legge alla erogazione delle prestazioni di tale Gestione, i lavoratori andati in pensione prima del 1965, invece, sono regolati, dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Io questo lo dico (e lo sottolineo) perché la tentazione di separere le due cose potrebbe apparire grande. Ebbene, io dico già fin da ora che, a questa tentazione, non dobbiamo assolutamente cedere, anche perché sappiamo, purtroppo, che coloro che sono in attività di servizio hanno forza contrattuale; coloro che sono a casa (a 70-75-80 anni) ne hanno un'altra: e direi che debbono trovare un valido sostegno e contributo proprio nell'azione dei parlamentari. Altrimenti non riusciremo a rendere giustizia a questi lavoratori.

Ora, le proposte del collega Ballarin, affinché siano molto chiare al Governo, che cosa dicono ?

L'articolo 22 della legge n. 658 stabilisce 2 miliardi e 650 milioni come contributo dello Stato, passato per il periodo di servizio militare, secondo quanto precedentemente illustrato.

Poi abbiamo – diceva il collega Ballarin – un avanzo di amministrazione della Gestione marittimi di 1 miliardo e 200 milioni. Dovremmo aggiungere altresì che nel bilancio di previsione del 1972 vi è anche un ammortamento di debiti, da parte della Gestione marittimi, di 2 miliardi e 700 milioni, circa 3 miliardi di lire. Ora, noi certamente non andiamo a suggerire alla Gestione marittimi di ammortizzare meno *deficit;* però, se alla Gestione marittimi è caricato quest'onere, evidentemente ciò dimostra che si ha un margine, una possibilità di manovra, che non è data soltanto dall'avanzo di 1 miliardo e 200 milioni.

Poi abbiamo un aumento del contributo, dal 6 al 7,50 per cento.

Teniamo conto che nel giro di pochissimi anni la Gestione marittimi ha potuto sanare quasi completamente il proprio debito. Quindi dobbiamo prevedere per il futuro che essa finira per essere in attivo; anzi è già attiva.

Bisognerebbe pertanto sapere, dal Governo, in modo preciso, se questa proposta, che viene avanzata dalla mia parte (di elevare da 2 miliardi e 650 milioni a 4 miliardi il contributo di cui all'articolo 22 della legge n. 658), sia accettabile o no. Il discorso è tutto qui.

PRESIDENTE. Sarebbe la prima delle modifiche da prendere in considerazione.

MALFATTI. Direi proprio che è quella cardine, dalla quale discende tutto il resto. Perché non credo che poi il Governo si opponga a stabilire per legge che l'onere di cui ai 5 miliardi dei pensionati marittimi sia posto carico alla Gestione marittimi. Può anche interessare il Governo, naturalmente, perché vi è tutta la tutela e la vigilanza da esercitare, da parte del Ministero del tesoro o del Ministero del lavoro, sugli enti previdenziali mutualistici. Su questo siamo d'accordo. Ma non credo sia il più grave motivo di opposizione. Penso che il motivo di opposizione maggiore sia proprio quello di trasferire del denaro dal Tesoro alla Gestione marittimi. Credo sia quello il punto dolente.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Capisco l'importanza e particolarmente l'urgenza della approvazione di questa legge, sulla quale, del resto, abbiamo tutti insieme insstito, al punto tale che siamo intervenuti in Commissione bilancio, ripetutamente, per tentare di evitare che fosse espresso non solo un parere negativo su questo o quell'emendamento (cioè sui due qui citati) ma che venisse addirittura dilazionata la approvazione dell'intero provvedimento.

È noto ormai a tutti che vi sono stati non soltanto passi ufficiali, ma anche dei caldi conversari tra i ministri competenti in ordine al problema della copertura dell'emendamento presentato per i vecchi pensionati anche per l'altro emendamento apportato dal Comitato ristretto riguardo lo stato maggiore navigante.

Il ministro del lavoro, ufficialmente, già dal 9 novembre, facendo seguito ad assicurazioni verbali e a pressioni, invitava il Tesoro ad approvare l'emendamento del Comitato ristretto facendolo proprio nella sostanza.

E in coerenza con ciò, da quel momento, non abbiamo fatto altro che insistere, in tutti i modi che sono loro noti, ufficialmente e no, come dicevo, per ottenere che questo emendamento trovasse la copertura.

Purtroppo la risposta agli atti è quella che è. Non tocca a me, evidentemente, mettere in dubbio, in questa sede, tale risposta. È la risposta del Governo. Il Ministero del lavoro,

in quanto tale, potrà essere un'altra volta insodisfatto di non aver trovato accoglimento alle proprie istanze e pressoni: ma l'atto ufficiale del Governo, confermato tra l'altro da un parer della Commissione bilancio, sia pure a maggioranza...

GRAMEGNA. A qusto punto non so che cosa dovrebbe fare un ministro !

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole Gramegna: siamo sempre fra Scilla e Cariddi, quando navighiamo in queste acque !

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Riprendendo il discorso, ora, c'è quest'altro nuovo emendamento presentato dalla Commissione.

Data la complessità dei calcoli che il nuovo emendamento, richiede, pensare che il Ministero del lavoro sia in grado (signor Presidente, lo dico con molto dispiacere, per la verità), nel giro di un quarto d'ora o il mezz'ora, di valutare problemi di questo genere, mi sembra impossibile.

Il Ministero del lavoro non si può trasformare in Ministero del tesoro, non si può trasformare in Comitato pareri della Commissione bilanci. Qui si tratta di discutere una copertura completamente nuova rispetto a quella precedentemente non approvata.

L'impegno che il Ministero del lavoro, in questo momento, può assumere è quello di verificare immediatamente (ma non so se sarà possibile stasera), dal proprio punto di vista, i dati: che però preghiamo di trasmetterci con molta precisione. Io ho raccolto quello che ho potuto, seguendo gli interventi. Ma, poi, c'è un secondo passo da fare, che non può essere computo solo da noi, perché riguarda il Parlamento: ed è un passo che il Ministero del lavoro farà immediatamente, per quanto di sua competenza, presso il Tesoro, posto che esistano concrete possibilità relativamente alle indicazioni. In ogni caso, domani mattina, al Comitato parere della Commissione bilancio la Commissione lavori dovrà chiedere un nuovo parere su questo testo.

BIANCHI FORTUNATO. Il collega Malfatti dovrà convenire con me sul travaglio della legge n. 658, approvata a Commissioni riunite lavoro e trasporti. L'onere della relazione, in quella occasione, era sulle mie spalle. In questo momento, interpretando forse anche le preoccupazioni del rappresentante del Governo circa le disponibilità di copertura da una certa fonte, intendo fare una dichiarazione precisa. La faccio a titolo personale ma sollecitando anche la responsabilità dei colleghi di altre parti politiche.

Come giustamente ha rilevato il collega Sulotto, alla fine, chi paga è sempre il Fondo generale pensioni, che noi intendiamo in questo momento difendere nel modo più assoluto.

All'atto dell'approvazione della legge n. 658, abbiamo voluto superare la eliminazione di un fondo sostitutivo che non reggeva più, purtroppo, a fronte anche della assicurazione generale obbligatoria, che pure non era ancora nelle condizioni attuali. Ne era scaturita l'idea (che io condivido ancor oggi) di prevedere, per date categorie – e in particolare per la gente di mare –, delle forme integrative al sistema pensionistico generale, anziché delle forme sostitutive. Purtroppo, questa idea non si è pienamente realizzata, ed esistono categorie che hanno forme di tutela sostitutiva veramente privilegiate ed intoccabili.

Pertanto il Governo ha il dovere di meditare su tale ordine di problemi. Convengo con il sottosegretario Rampa che non è sufficiente mezz'ora per dire se la copertura possa essere trovato qua o là. Posso anche convenire che debba essere la comunità in generale (attraverso il Tesoro) a finanziare certe coperture in materia pensionistica. Per altro, mentre riconfermo che convengo sull'obiettivo sociale di andare incontro a coloro che non sono più in attività di servizio, penso che debbano essere i lavoratori in attività di servizio a solidarizzare con loro all'interno delle loro categorie, quando siano in questione trattamenti integrativi e perciò maggiori di quelli corrisposti dal sistema generale obbligatorio.

MANCINI VINCENZO. Non è che io abbia soluzioni magiche da suggerire, perché il problema è sempre quello di fondo: ed io ho già esposto prima il mio parere, che è quello di sospendere la discussione generale per verificare se le proposte e le ipotesi fatte dal collega Ballarin possano facilitare nel trovare la soluzione.

Ma, siccome la questione si è posta in termini più generali, voglio dire quanto segue. Mi pare che la necessità sia posta in relazione all'articolo 17-*quater*, che è quello che concede miglioramenti ai vecchi pensionati, con pensioni, cioè, aventi decorrenza anteriore al 1965. È giusto che, ogni volta che si adotti un provvedimento migliorativo, si tenga conto delle vecchie pensioni, dei vecchi trattamenti. È il problema che abbiamo anche per l'assi-

curazione generale obbligatoria: abbiamo in sospeso un problema riguardante i trattamenti di pensione ante maggio 1968.

Nel momento stesso in cui abbiamo dato vita a un sistema di pensionamento con aggancio al trattamento retributvo e non più al mero rendimento contributivo, evidentemente abbiamo creato una situazione di trattamento migliorativo, della quale si avvantaggiano soltanto coloro che hanno pensioni liquidate da una certa data; ed è chiaro che la situazione si va ulteriormente sperequando, quando miglioramenti concessi ai secondi vengono estesi ai primi ma trovano un punto di aggancio e riferimento nella situazione sperequata già esistente.

Circa l'opportunità dell'estensione di provvidenze particolari (che in questo caso sarebbe l'aumento di 15 mila lire) ai pensionati con pensioni liquidate prima del 1965, tale opportunità si pone in termini di giustizia, però in armonia con il sistema in generale.

Non voglio dichiarare la mia contrarietà, ma voglio ulteriormente puntualizzare questo concetto. Poiché con la legge n. 658 trasferimmo questi pensionati alla assicurazione generale obbligatoria, noi oggi falsamente poniamo il problema di essi, solo perché già marittimi. Io vorrei che si parlasse di previdenza marinara; ma qui di previdenza marinara non si parla per niente. Questi soggetti, oggi, a tutti gli effetti, sono titolari di pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria; ed è vero anche che hanno la perequazione automatica del trattamento.

Con questo non voglio dire che siano carichi d'oro e di disponibilità, per cui non meriterebbero la nostra sensibilità e la nostra attenzione, ma diversa è la sede in cui trovare soluzione a questo problema.

MALFATTI. Mi consenta un'interruzione. Se volessimo essere conseguenziali, al limite, sa che cosa dovremmo fare? Dovremmo abolire tutti i fondi speciali.

MANCINI VINCENZO. Onorevole Malfatti, a lei può sembrare un elemento nuovo e degno di considerazione: ma, quando abbiamo approvato la legge n. 153, queste tesi sono state sostenute, vedi caso, non esclusivamente, ma anche dalla parte per conto della quale sto parlando: tant'è che nella legge n. 153 sono state affermate esigenze del genere, ed è stata intravvista la possibilità del trattamento unico di pensione con l'eliminazione progressiva e graduale di tutti i trattamenti per fondi speciali, sia sostitutivi, sia integrativi. Queste tesi sono state sostenute anche da questa parte: ma questo non lo dico per virtù polemica, perché trovammo modo di essere concordi con tutte le parti presenti. Quindi, la conseguenza che lei mi richiama è una conseguenza sulla quale già riversammo la nostra attenzione e fummo coerenti con questa impostazione.

Riprendo il discorso laddove sono stato interrotto, per dire che la logica porta a certe conseguenze: e cioè di prevedere l'onere a carico del fondo da cui oggi hanno il trattamento di pensione. Ma qui giustamente il collega Sulotto si ribella; giustamente riprende il discorso il collega Fortunato Bianchi: ed io sono d'accordo anche con loro, che non è possibile prevedere questo. Perché, aderendo all'indicazione, lasciata intravvedere dalla onorevole Ines Boffardi, che l'onere possa essere posto a carico del fondo pensioni, evidentemente dovremmo fermarci e dire che, poiché viene aperto un discorso nuovo, dovremmo inquadrare il problema in quello di carattere più generale riguardante la revisione di tutti i trattamenti di pensione in corso a una certa data.

Il ricorrere a quello che fu fatto con la legge n. 658, potrebbe essere un espediente utile e comodo per rinviare tutto. Ecco perché mi guardo da quella logica estremizzata e pericolosa, e dico: evidentemente, non si può porre l'onere a carico del fondo pensioni, ma deve esaminarsi la possibilità di caricarlo (ed impropriamente lo si fa) sulla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Così come è previsto dalla serie di proposte del collega Ballarin, che, a mio giudizio, sono aspetti di un unico comma aggiuntivo, che andrebbe aggiunto all'articolo 17-*quater*, e intorno al quale, domani mattina, dovrebbe essere sentito il parere della Commissione bilancio.

Il rappresentante del Governo ha ragione: non si può, con una sospensione di un quarto d'ora, pretendere una sua risposta, senza le doverose consultazioni del caso.

Saremmo ben lieti se, in questa sede (che non è la più propria), sarà trovata la soluzione dei problemi di questi titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria. Ciò potrà costituire un impegno, una presa ulteriore di coscienza, da parte della Commissione e del Governo, perché, al più presto, si dia una risposta anche alla generalità degli altri pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, che, in questo caso, se non avessero il trattamento che oggi concediamo agli

ex marittimi, avrebbero soltanto il torto di non aver fatto, in giovane età, il servizio marittimo.

GRAMEGNA. Io credo che, a questo punto, esiste la soluzione del problema. Da ciò che è stato detto da molti colleghi, e particolarmente dall'onorevole Vincenzo Mancini, sembra che ormai si sia quasi tutti quanti d'accordo nel prospettare una soluzione di carattere finanziario che possa portare all'approvazione del provvedimento.

Si potrebbe presentare un emendamento unico, di tutti i gruppi politici, in questa sede, che potrebbe favorire, domani, l'approvazione da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. L'intendimento della Presidenza è di riuscire a formulare un testo da presentare alla V Commissione, perché altrimenti noi lavoriamo a vuoto: sempre ammesso che vi sia la possibilità di farlo mettere all'ordine del giorno di domani dal Comitato pareri della Commissione bilancio.

Le varie proposte vengono riassunte in un unico emendamento (che verrebbe presentato a nome della Commissione nella sua interezza) articolato nel seguente modo.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 17-quater, aggiungere i seguenti commi:

« L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

A decorrere dall'anno 1972, il contributo previsto dall'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevato da lire 2.650 milioni a lire 4 mila milioni annui.

Al maggior onere di lire 1.350 milioni derivante allo Stato dall'applicazione del precedente comma per l'anno 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 17-*septies* del testo del Comitato ristretto decade, perché sostituito dal 17-*quater*, di cui sopra.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO